



Il Presidente

.....OMISSIS.....

Oggetto: nomina RUP - richiesta di parere.

FUNZ. CONS. 16/2022

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 15 febbraio 2022, acquisita al prot. Aut. n. 11128 e successiva nota pervenuta in data 11 aprile 2022, acquisita al prot. Aut. n. 26820, si rappresenta che la funzione consultiva è svolta dall'Autorità nel rispetto delle previsioni del Regolamento del 7 dicembre 2018, consultabile sul sito istituzionale.

In relazione all'oggetto dell'istanza di parere, si comunica di seguito quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza dell'11 maggio 2022.

Si evidenzia in primo luogo che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022.

Quale indicazione di carattere generale sul quesito sottoposto all'attenzione dell'Autorità, riferito alla nomina del RUP, si richiama preliminarmente l'art. 31 del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, *un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione (...)*» (comma 1).

Il RUP, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione «svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti».

Con Linee guida n. 3 dell'Anac, sono state fornite utili indicazioni in ordine alla nomina, al ruolo e ai compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, individuando altresì i requisiti professionali richiesti ai fini dello svolgimento dell'incarico in esame.

Più in dettaglio, per gli aspetti di interesse in questa sede, si osserva che nelle linee guida citate è stato sottolineato che «Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. 2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche». Il RUP deve essere

dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere (come meglio indicato nel documento in esame).

È stato altresì chiarito che le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. Le funzioni di RUP, inoltre, devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione.

Nelle linee guida n. 3 è stato anche affrontato il tema della possibile coincidenza tra la figura del RUP e quella del progettista o direttore dei lavori, affermando in particolare che *«Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione».*

Deriva da quanto sopra che i ruoli del RUP e del progettista di opere pubbliche, possono essere ricoperti dallo stesso soggetto, purché dotato di specifiche competenze professionali, nel senso sopra indicato. Tale coincidenza non è invece ammessa nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Resta ferma altresì l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione, nonché le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 26, comma 7 del Codice (incompatibilità tra attività di verifica e attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo).

Alla luce di quanto sopra pertanto «Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione

e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento» (linee guida cit.).

Il ruolo di RUP e quello progettista possono quindi essere ricoperti dallo stesso soggetto entro i limiti sopra indicati.

Sulla base di quanto rappresentato, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 17 maggio 2022